

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2012, n. 040/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, ai sensi dell'articolo 2, commi da 111 a 114, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Destinatari finali dei finanziamenti
Art. 4	Modalità di presentazione delle domande
Art. 5	Erogazione dei finanziamenti
Art. 6	Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
Art. 7	Modalità di rendicontazione
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 113, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina le modalità di concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Il soggetto beneficiario è il Confidi Friuli - Società Cooperativa Consortile per Azioni, di Udine.

Art. 3
(Destinatari finali dei finanziamenti)

1. I destinatari finali dei finanziamenti sono le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi, in quanto beneficiari delle garanzie, in regime de minimis (Aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006), in relazione ad operazioni bancarie di finanziamento a breve, medio e lungo termine, finalizzate a sostenere il consolidamento e il sostegno finanziario degli stessi.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Il Confidi Friuli - Società Cooperativa Consortile per Azioni di Udine presenta la domanda di finanziamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante i fidi oggetto di delibera di approvazione da parte del Confidi, i fidi garantiti alla data del 31 dicembre 2011 e i fidi garantiti alla data di presentazione della domanda, a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia.

Art. 5

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti straordinari ad integrazione del fondo rischi vengono erogati in via anticipata al momento della concessione, nella misura del cento per cento dei finanziamenti concessi.

Art. 6

(Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)

1. I finanziamenti sono concessi da Confidi Friuli in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Confidi Friuli cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

4. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

5. Per le garanzie concesse ai sensi del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo dell'aiuto in termini Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolato mediante l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Art. 7

(Modalità di rendicontazione)

1. Confidi Friuli, pena la revoca dei finanziamenti, presenta al Servizio marketing territoriale e promozione internazionale entro il 30 luglio di ogni anno, con decorrenza dal primo anno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al completo utilizzo del finanziamento, il rendiconto sulle garanzie concesse e in essere, completo dell'indicazione dello status delle garanzie per mutata rischiosità, le escussioni subite ed i recuperi, unitamente al bilancio consuntivo comprovante l'utilizzo dei finanziamenti stessi, comprensivo dei fondi liberatisi a seguito del rientro di garanzia.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.